



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE ED ATTUAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 APRILE 2006, N. 163

Art. 318

Verifica di conformità definitiva e relativi avvisi

Esaminati i documenti acquisiti ed accertatane la completezza, il soggetto incaricato della verifica di conformità' fissa il giorno del controllo definitivo e ne informa il responsabile del procedimento ed il direttore dell'esecuzione, se la verifica di conformità' e' effettuata da soggetto diverso dal direttore dell'esecuzione. Il direttore dell'esecuzione da' tempestivo avviso all'esecutore del giorno della verifica di conformità', affinché' quest'ultimo possa intervenire. Il direttore dell'esecuzione ha l'obbligo di presenziare al controllo definitivo.

Versione in vigore dal 10 dicembre 2010 secondo Normattiva, non più in vigore dal 19 aprile 2016 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163
Estremi	Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207
Parte	IV — Contratti pubblici relativi a forniture e altri servizi nei settori ordinari parte abrogata dal d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 10 dicembre 2010

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 15 settembre 2026
<https://ratiolegis.it/regolamento-di-esecuzione-ed-attuazione-del-decreto-legislativo-12/art-318-verifica-di-conformita-definitiva-e-relativi-avvisi/versione/0>



Inquadra il QR code per
aprire la pagina su
RatioLegis.it